

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

2018

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE SCIENTIFICA

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

DIREZIONE ESECUTIVA

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA
SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA
STANCA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Omologazione del “piano del consumatore”: il controllo di meritevolezza deve estendersi alla corretta valutazione da parte della banca del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. Commento a Tribunale di Forlì, 19 luglio 2018 e 20 agosto 2018.

Massima

Il Tribunale, nel respingere l’opposizione al piano del consumatore avanzata da un intermediario creditore, ha precisato che il controllo di meritevolezza, richiesto dall’art. 12-bis l. 3/2012 ai fini dell’omologa, non può prescindere dalla valutazione del contegno tenuto dal finanziatore al momento dell’erogazione, alla luce dell’obbligo di verifica del merito creditizio della clientela ai sensi dell’art. 124-bis t.u.b.

Commento

Ai sensi dell’art. 12-bis l. 3/2012, per procedere all’omologa del piano del consumatore, il giudice è chiamato non soltanto a verificare la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo, ma anche a valutare la meritevolezza del debitore, vale a dire che le obbligazioni pendenti non siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che il sovraindebitamento non sia stato colposamente determinato da un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali.

In questo esame complessivo, non bisogna fermarsi all’osservazione della condotta della persona sovraindebitata. Occorre guardare anche dall’altra parte, cioè dal lato del creditore, per sgomberare il campo da dubbi su un suo possibile ruolo nella determinazione o nell’aggravamento dello stato di crisi della persona. Per i creditori bancari, l’art. 124-bis t.u.b. impone che «prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore [...]». Si tratta di un presidio della sana e prudente gestione, ma che si presta molto bene a svolgere un ruolo di rete di

protezione della clientela. Il problema è che la violazione di questa disposizione non espone l'intermediario ad alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano civilistico, a differenza di quel che accade in Francia, dove, ai sensi dell'art. L-341-2 del codice del consumo (*Ordonnance* n. 2016-301 del 14 marzo 2016), l'ipotesi della mancata o lacunosa valutazione del merito creditizio del cliente comporta il venir meno, in tutto o in parte, del diritto del finanziatore a esigere gli interessi.

Una parte della giurisprudenza, in particolare il Tribunale di Forlì con i due decreti allegati, con spiccato senso di equilibrio ritiene di potersi servire dell'art. 124-*bis* t.u.b. nell'interpretazione dell'art. 12-*bis* l. 3/2012, cercando di pervenire a una soluzione ragionevole del problema dell'equa ripartizione di benefici e sacrifici in corrispondenza di una conclamata crisi da sovraindebitamento.

Tenendo fermo che il giudizio circa l'ammissibilità e l'omologabilità del piano è rimesso unicamente alla valutazione del giudice, non essendo prevista la deliberazione del ceto creditorio ma soltanto una comunicazione preventiva, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, l'omologa è possibile a condizione che si accerti che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria *ex* art. 14-*ter* e ss. della medesima legge.

Entrambi i decreti di omologa emessi del Tribunale di Forlì (del 19 luglio e del 20 agosto 2018) hanno tratto origine, appunto, dalle opposizioni formulate da alcuni degli intermediari. In risposta alle contestazioni mosse dalle banche creditrici, il Tribunale è tornato a soffermarsi sulla convenienza economica della proposta di piano e sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per la sua omologazione: su tutti, la meritevolezza.

Non c'è dubbio – osserva il Giudice romagnolo – che i consumatori, in entrambi i casi, si siano eccessivamente esposti nei confronti del ceto bancario e finanziario, ma lo hanno fatto perché spinti «da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche». Altrettanto nitidamente, sono emerse condotte nient'affatto diligenti da parte delle società finanziarie nella fase dell'erogazione del credito. Le pretese economiche delle due società oppponenti, per le quali il piano prevedeva una falciatura a circa il 10%, derivavano da finanziamenti erogati «con assoluta superficialità e in violazione di quanto previsto dall'art. 124-*bis* t.u.b.». Conclude il Tribunale che, ove gli istituti finanziari

avessero «adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore», avrebbero dovuto negare l'erogazione di altro credito.

Nel primo dei due casi (decreto 19 luglio 2018), all'epoca della conclusione dei nuovi contratti di finanziamento, cioè nel 2017, era in corso di ammortamento un mutuo ipotecario per la casa di abitazione, con rata mensile di € 661, e una cessione del quinto dello stipendio con una trattenuta di € 250 mensili: disposizione del lavoratore salariato e della sua famiglia non rimanevano che € 600, una somma «chiaramente insufficiente al mantenimento di un nucleo familiare di tre persone monoreddito», figurarsi per onorare regolarmente gli impegni derivanti da due nuovi contratti di finanziamento (uno dei quali riportante un TAN del 12,60%!).

Anche nel secondo caso la situazione di sovraindebitamento era principalmente legata alla sopravvenuta onerosità di un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione, passato dapprima (nel 2008) in surroga ad altra banca e poi ulteriormente rinegoziato, «ogni volta – sottolinea il Giudice – con applicazione di spese e oneri per polizza assicurativa». Nel 2011 ha provveduto a un'ulteriore surroga, a condizioni migliorative. La perdita del lavoro del convivente e il sopraggiungere, nel 2013, di oneri condominiali non preventivati hanno contribuito a rendere estremamente gravosa la situazione debitoria. Nel tentativo di risollevarsi, la parte ha stipulato ben quattro contratti di finanziamento, due dei quali garantiti dal prelievo automatico di quote dello stipendio (gli unici per cui l'ammortamento sia proseguito senza interruzioni). In definitiva, dopo l'ultima surroga del mutuo nel 2011, tenuto conto dei due finanziamenti a suo tempo in corso di ammortamento, il reddito mensile della ricorrente era impegnato per un importo di € 1.231,86, con una quota disponibile di appena € 470, «chiaramente insufficiente al mantenimento anche di una sola persona».

La ricorrente si è ritrovata in condizioni «che avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l'evidente incapacità del debitore di farvi fronte». Pertanto, «pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali», il giudicante ha ritenuto «di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza» attesa la negligenza dei soggetti finanziatori nell'erogazione di credito.